

PERMESSI GENITORI

FINO AL 30 GIUGNO 2021



CONGEDI E

SMART WORKING

COSA PREVEDE IL DECRETO

Il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

LAVORO AGILE

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

CONGEDI STRAORDINARI

Per i periodi di congedo fruiti in alternativa al lavoro agile e' riconosciuta, in luogo della retribuzione pari al 50 per cento della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa

SPECIFICHE

Per i giorni in cui un genitore già fruisce di lavoro agile o di permessi straordinari del presente decreto, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

I giorni di congedo fruiti dal 1 gennaio 2021 alla data di pubblicazione del decreto 12.3.2021 sono convertibili a domanda del dipendente in congedo straordinario Covid-19

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere per uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 100 € settimanali.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è riconosciuto se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

CONTATTA LA TUA
SEGRETARIA UIL FPL E IL TUO
DELEGATO SINDACALE



HAI DUBBI?

PERMESSI GENITORI

FINO AL 30 GIUGNO 2021



CONGEDI E

SMART WORKING

COSA PREVEDE IL DECRETO

Il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

LAVORO AGILE

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

CONGEDI STRAORDINARI

Per i periodi di congedo fruiti in alternativa al lavoro agile e' riconosciuta, in luogo della retribuzione pari al 50 per cento della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa

SPECIFICHE

Per i giorni in cui un genitore già fruisce di lavoro agile o di permessi straordinari del presente decreto, 'l'altro genitore non può' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

I giorni di congedo fruiti dal 1 gennaio 2021 alla data di pubblicazione del decreto 12.3.2021 sono convertibili a domanda del dipendente in congedo straordinario Covid-19

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere per uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 100 € settimanali.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è riconosciuto se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

CONTATTA LA TUA
SEGRETARIA UIL FPL E IL TUO
DELEGATO SINDACALE



HAI DUBBI?

PERMESSI GENITORI



FINO AL 31 MARZO 2022

CONGEDI PER DAD O QUARANTENA



COSA PREVEDE IL DECRETO

Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

DAD E QUARANTENA

- della sospensione dell'attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell'infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;

- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);

CONGEDI STRAORDINARI

- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

SPECIFICHE

Il beneficio non necessita del requisito dell'età del figlio e prescinde dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

L'importante è che il figlio sia iscritto ad una scuola (di ogni ordine e grado) o sia ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.

Per i periodi di congedo fruiti in alternativa al lavoro agile e' riconosciuta, in luogo della retribuzione pari al 50 per cento della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa.

La norma è retroattiva all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022.

CONTATTA LA TUA
SEGRETARIA UIL FPL E IL TUO
DELEGATO SINDACALE



HAI DUBBI?

I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all'altro. Unica eccezione è qualora i genitori abbiano anche altri figli minori, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

